

BGer 1C 188/2009 vom 13. Juli 2009

Bundesgericht, 2009-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_188_2009

FR: TF 1C 188/2009 du 13 juillet 2009

IT: TF 1C 188/2009 del 13 luglio 2009

Regeste

sospensione della procedura di espropriazione formale | Espropriazione

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 30 consid. 1, 134 II 186 consid. 1 e rinvii).

E. 1.2

Il giudizio impugnato, che conferma il diniego della sospensione della procedura di stima pronunciato dal primo giudice, è stato emanato nel contesto della procedura espropriativa e riguarda pertanto una causa in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF. Esso non mette fine alla causa e costituisce quindi una decisione incidentale giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF.

E. 1.3

Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione incidentale è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (lett. b). Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento deve di principio essere dimostrato dalla ricorrente (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), mirano a sgravare il Tribunale federale, che deve di massima esprimersi con un'unica decisione sull'oggetto del litigio (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2).

E. 1.4

In concreto, trattandosi di una decisione in materia di misure cautelari, giusta l'art. 98 LTF la ricorrente è abilitata a fare valere unicamente la violazione di diritti costituzionali. Pena l'inammissibilità, essa è quindi tenuta a spiegare con una motivazione chiara e precisa, conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali motivi l'atto impugnato violerebbe i diritti costituzionali invocati (DTF 134 I 83 consid. 3.2, 134 II 349 consid. 3).

E. 1.5.1

La ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe negato a torto l'esistenza di un danno non altrimenti riparabile ai sensi dell'art. 44 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm), che a suo dire corrisponderebbe alla nozione di pregiudizio irreparabile dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Ritiene tale pregiudizio ravvisabile nel fatto che, qualora la procedura espropriativa dovesse proseguire, essa

potrebbe perdere la qualità di proprietaria e quindi la facoltà di ricorrere alle istanze superiori contro la revisione generale del piano regolatore, impedendole di contestare la legittimità del vincolo, la quale non potrebbe più essere invocata nella successiva procedura espropriativa.

E. 1.5.2

La Corte cantonale ha ritenuto che l'ipotetico scenario di una perdita della legittimazione attiva in sede pianificatoria conseguentemente al trapasso di proprietà per espropriazione di una parte del fondo part. xxx non bastasse a suffragare l'esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell'art. 44 LPamm. Ha al riguardo premesso che il danno deve scaturire dall'esito della procedura sulla quale va ad innestarsi la decisione incidentale ed ha rilevato che alla ricorrente è comunque data la facoltà di pretendere la retrocessione del diritto espropriato quand'esso non venga utilizzato al fine previsto o venga adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa (cfr. art. 61 della legge cantonale di espropriazione, dell'8 marzo 1971 [LEspr/TI]).

E. 1.5.3

In quanto parte nella procedura cantonale, la ricorrente è abilitata a fare valere una pretesa violazione dei suoi diritti di parte dinanzi alla Corte cantonale (DTF 133 II 249 consid. 1.3.2, 129 I 337 consid. 1.3 e rinvii). Può quindi fare valere che la precedente istanza avrebbe ritenuto a torto irricevibile il gravame, negando erroneamente l'esistenza di un danno non altrimenti riparabile ai sensi dell'art. 44 LPamm. La ricorrente, non censura tuttavia esplicitamente un'applicazione arbitraria della citata norma cantonale, ma adduce essenzialmente il suo interesse a contestare la legalità del vincolo. Essa disattende che la procedura espropriativa in esame, ancora aperta solo per quanto concerne la questione della stima, non è fondata sull'attuale revisione del piano regolatore. Accennando poi al fatto che l'interesse pubblico alla base del vincolo AP/EP non potrebbe più essere contestato in una successiva procedura espropriativa, la ricorrente non dimostra che il procedimento espropriativo in corso, ora già in una fase avanzata, dovrebbe dipendere dalla revisione pianificatoria. Del resto, la questione della sua legittimazione a ricorrere nell'attuale procedura di revisione del piano regolatore dovrà se del caso essere esaminata in quella sede. In tali circostanze, è senza violare il diritto che la precedente istanza ha in concreto negato un danno non altrimenti riparabile secondo l'art. 44 LPamm derivante dalla mancata sospensione della procedura di stima.

E. 1.6

La Corte cantonale ha pure rilevato che quand'anche fosse stato ricevibile, il gravame sarebbe infondato e quindi da respingere rinviando alle argomentazioni del primo giudice. Ora, premesso che, sotto il profilo del diritto di essere sentito, rinviando ai motivi esposti nella decisione di primo grado e assumendo tali motivi come propri la Corte cantonale ha sufficientemente motivato il suo giudizio (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; MICHELE ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, tesi, 2000, pag. 424 seg.), spettava alla ricorrente contestare conformemente alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF anche tali motivi di merito. In effetti, quando la decisione impugnata si fonda su due motivazioni indipendenti, di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6).

E. 1.6.1

Al riguardo, l'istanza di sospensione della procedura è stata respinta dalle precedenti istanze richiamando in particolare l' art. 7 cpv. 2 LEspr /TI, secondo cui all'espropriante non è data la facoltà di rinunciare all'esproprio quando abbia ottenuto ed esercitato l'anticipata immissione in possesso. Secondo l'autorità cantonale, allo stadio attuale del procedimento espropriativo, la situazione sarebbe irreversibile: la revisione del piano regolatore sarebbe quindi ininfluenza sulla procedura di stima. La ricorrente non si confronta con questa argomentazione, tenendo in particolare conto della fase in cui è giunto il procedimento espropriativo e spiegando con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali ragioni sarebbe manifestamente insostenibile. Essa non censura in particolare un'applicazione arbitraria della citata disposizione cantonale.

E. 1.6.2

La ricorrente invoca l' art. 29a Cost. lamentando il mancato rispetto della garanzia della via giudiziaria per il fatto che la legalità del vincolo non potrebbe essere liberamente esaminata da un tribunale. Richiama in questo contesto pure la garanzia del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) e quella della proprietà (art. 26 Cost.). Premesso che l'interessata ha finora potuto sottoporre la revisione del piano regolatore, per quanto riguarda il suo fondo, al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, essa continua a disattendere che la procedura espropriativa in oggetto è semmai la conseguenza del vincolo preesistente. Parrebbe di capire che la ricorrente dia per scontato che l'emanazione di una decisione definitiva sulla revisione del piano regolatore debba comportare l'avvio di un'ulteriore espropriazione formale. Come visto, non adduce tuttavia spiegazioni a sostegno della sua tesi, né espone su quali basi e in che misura la revisione pianificatoria avrebbe eventualmente effetti sulla procedura espropriativa in corso, ancora aperta limitatamente alla stima. La ricorrente non sostanzia quindi in modo pertinente una violazione degli invocati diritti costituzionali. In tali circostanze, per quanto concerne le argomentazioni di merito, il ricorso non adempie le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

E. 2

Ne segue, che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non possono essere attribuite ripetibili al Comune di Sementina (art. 68 cpv. 3 LTF ; DTF 134 II 117 consid. 7).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.